

---

Il 21 settembre scorso è entrato in vigore, in via provvisoria, l'accordo commerciale UE-Canada, con l'obiettivo di facilitare lo scambio di beni e servizi tra cittadini ed imprese dell'UE e del Canada.

L'accordo, che prevede - tra l'altro – la riduzione reciproca del 98% dei dazi e la promozione di scambi commerciali ed investimenti, consentirà alle imprese europee di partecipare ad appalti pubblici canadesi e di vendere servizi in Canada, facilitando il percorso del riconoscimento delle qualifiche europee da parte dello Stato canadese. E' prevista, inoltre, la tutela di 140 prodotti tipici europei, attraverso il divieto della commercializzazione delle imitazioni e la salvaguardia degli standard europei.

Parallelamente, già dal 1° gennaio 2017, l'UE ha introdotto una nuova modalità di certificazione dell'origine finalizzata agli scambi nell'ambito degli accordi commerciali preferenziali conclusi tra l'UE e i Paesi terzi (FTA): il sistema degli esportatori registrati (REX, Registered Exporter), creato per semplificare le procedure di esportazione nel contesto degli accordi. Il CETA è il primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX.

Tale sistema consente all'operatore di fornire le proprie generalità una sola volta e di ottenere un numero REX, che potrà essere utilizzato per le esportazioni verso il Canada ed in prospettiva verso tutti i Paesi interessati, indicandolo sulla dichiarazione di origine dell'esportatore.

Nella prima fase di applicazione, l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sull'uso in via transitoria del codice di Esportatore Autorizzato, quale elemento da menzionare nelle dichiarazioni di origine per merci destinate al Canada: fino al 31 dicembre 2017, gli esportatori non ancora registrati nel sistema REX, ma in possesso dello status di Esportatore Autorizzato nell'Unione, potranno rilasciare dichiarazioni sull'origine con il codice assegnato.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2018 il possesso del numero di registrazione alla banca dati REX diverrà obbligatorio ai fini del trattamento preferenziale. Di conseguenza, in caso di mancata registrazione degli operatori alla banca dati entro il 31 dicembre 2017, non sarà più possibile beneficiare delle tariffe agevolate previste dal CETA, fino all'avvenuta registrazione al registro europeo degli esportatori.

La registrazione dovrà essere effettuata presentando un'istanza all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Dogane.

---

Ultima modifica

Lun, 04/12/2017 - 16:38